

ITALIA: PROBLEMATICHE INERENTI IL DIRITTO FALLIMENTARE IN RELAZIONE ALLA CRISI SANITARIA COVID-19

I. Background

In Italia, gli interventi legislativi si sono concentrati soprattutto sull'introduzione di agevolazioni finanziarie e fiscali per prevenire l'eventuale stato di insolvenza; non sono invece ancora state adottate misure specifiche di modifiche alla normativa fallimentare in relazione alla crisi COVID-19, cosicché in linea di principio rimangono in vigore gli strumenti già esistenti, sia per quanto riguarda l'apertura delle procedure che per la risoluzione delle crisi aziendali, in particolare: (i) il fallimento "classico" nonché le varie procedure che prevedono una soluzione negoziata tra debitore e creditori comuni, ossia in particolare la procedura giudiziaria del concordato preventivo nonché i vari accordi di ristrutturazione e di risanamento stragiudiziali.

II. PROBLEMATICHE ATTUALI

In assenza di misure specifiche, si può presumere che il concordato preventivo (eventualmente anche nella forma "in bianco") sia e rimanga lo strumento adeguato anche in questi tempi di crisi particolare, da un lato per tutelare i creditori e dall'altro per dare all'impresa la flessibilità necessaria per reagire ad ulteriori sviluppi economici, al fine di mantenere per quanto possibile l'avviamento ed i livelli occupazionali delle imprese.

Una possibilità almeno per "ritardare" l'attesa ondata di insolvenze sarebbe quella di sfruttare in modo pragmatico le norme attualmente applicabili in materia di rinvio sistematico dei procedimenti giudiziari, che si applicano generalmente, ad eccezione di quei procedimenti in cui un trattamento tardivo della controversia comporterebbe un grave danno per le parti. Per quanto è possibile comprendere in questo breve lasso di tempo, la giurisprudenza delle sezioni fallimentari sembra essere effettivamente favorevole ad accettare l'apertura di una procedura di insolvenza come "*procedimento la cui ritardata trattazione*" non produce "*grave pregiudizio alle parti*", in modo da guadagnare almeno un po' di tempo; tuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento legislativo a questo proposito e, se necessario, una regolamentazione specifica del diritto fallimentare.

III. ULTERIORI MISURE NECESSARIE

Inoltre, è urgente affrontare nell'immediato certe distorsioni causate da altre misure, in particolare dal diritto del lavoro. In considerazione della sospensione delle operazioni di licenziamento per 60 giorni ad opera del decreto Cura Italia, si verifica attualmente la paradossale situazione che anche un curatore fallimentare non è attualmente autorizzato a disporre licenziamenti, per cui i dipendenti rimangono dipendenti dell'azienda insolvente nonostante la mancanza di fondi e quindi nonostante il mancato pagamento, e non hanno quindi diritto all'indennità di disoccupazione.

Per le sole ragioni sopra esposte, è prevedibile che nel prossimo futuro siano previsti anche interventi legislativi specifici in materia di diritto fallimentare.

aggiornato al 04.04.2020



Florian Bünger

Avvocato

Bologna

Imola

T +39 051 0331955

F +39 051 0331946

florian.buenger@schindhelm.com